

## FINANZIAMENTI AGEVOLATI AI LAVORATORI – CHIARIMENTI

Con la risoluzione n. 44/E/2023, l'Agenzia delle entrate fornisce alcune specifiche indicazioni sul tema dell'assoggettamento a tassazione del *benefit* derivante dalla concessione, al lavoratore, di un finanziamento a tasso agevolato.

Posto il principio di onnicomprensività, che connota il tipo reddituale da lavoro dipendente - "*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*" (articolo 51, comma 1, Tuir) - è noto come, oltre l'ordinaria retribuzione in denaro, il reddito del dipendente sia interessato, ai fini tributari, da ogni genere di dazioni in natura, definite quali *fringe benefits*.

Circa tale forma retributiva, l'Agenzia delle entrate evidenzia, anzitutto, alcune situazioni:

- rilevano ai fini reddituali anche le cessioni beni o prestazioni di servizi effettuate a favore del coniuge del dipendente o a suoi familiari indicati ex articolo 12, Tuir;
- rilevano ai fini reddituali anche le cessioni beni o prestazioni di servizi ottenuti dal lavoratore da parte di terzi, purché originate dal rapporto di lavoro;
- ai fini reddituali dette cessioni beni o prestazioni di servizi saranno valutate, in linea generale, secondo il criterio del valore normale, ex articolo 9, Tuir.

Da tenere conto, sempre in relazione ai *benefit* e al soggetto erogatore, che in ogni caso sarà sempre il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d'imposta che dovrà effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a ogni somma e valore che il lavoratore dipendente abbia percepito in relazione al rapporto di lavoro sussistente, ciò anche se alcune delle suddette somme o valori siano stati corrisposti da soggetti terzi (ad esempio, a causa di un accordo o di una convenzione stipulata dal datore di lavoro con il soggetto terzo). L'Agenzia delle entrate, riferendosi a un'importante, sia pur datata, circolare (circolare n. 326/1997), rileva inoltre come questa indicazione abbia quale conseguenza che, tra il sostituto d'imposta e il terzo erogatore o il dipendente sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni che consenta di assoggettare correttamente a tassazione il totale reddito di lavoro dipendente corrisposto.

Nel recente intervento i tecnici dell'Agenzia fanno rilevare il testo della norma (articolo 51, comma 4, lettera b) che regola la definizione quantitativa di questo particolare *benefit*, ossia il finanziamento a tasso agevolato: tassazione del 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto, vigente al termine di ciascun anno, e l'importo degli interessi calcolato al tasso agevolato applicato. Viene inoltre ribadito come detta disposizione sia applicabile a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata. Vi rientrano, quindi, i finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore abbia stipulato accordi o convenzioni, ciò anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo. Sono compresi, inoltre, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto

corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

Considerato che la norma prevede il raffronto col tasso ufficiale vigente al termine di ciascun anno, ai fini della determinazione dell'imponibile del *benefit* derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, occorre quindi effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito. Viene ricordato che il momento di imputazione del compenso in natura è quello del pagamento delle singole rate, così come stabilito dal piano di ammortamento del prestito stesso. Si dovrà perciò operare nei vari periodi di paga, ricordando, tuttavia, di effettuare a fine anno il necessario conguaglio, nel caso di modifica del tasso ufficiale.

Viene indicato come risultino rilevanti, ai fini della tassazione del *benefit*, anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati ex articolo 12, Tuir, anche se non fiscalmente a carico. Se il finanziamento risulta intestato al familiare, rileverà quindi la relativa quota interessi; laddove, invece, il finanziamento risultasse cointestato tra lavoratore e un soggetto non ricompreso tra quelli ex articolo 12, sarà rilevante solo la quota interesse di spettanza del lavoratore stesso.

Da ultimo viene fatto notare che, nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori anzidetti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento. Il sostituto, infatti, è comunque tenuto a versare le ritenute nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituto non ha ancora provveduto al loro pagamento.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*